



I.CAR. ELABORAZIONI S.R.L.  
Via Fratelli Rosselli n.6  
20037 Paderno Dugnano (MI)

Paderno Dugnano 07/01/2016

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

## **CIRCONARE N. 1/2016: LEGGE DI STABILITA' 2016, I PUNTI SALIENTI**

### **1. Esenzione IMU immobili in comodato d'uso (art. 1, comma 10)**

Viene modificato l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di introdurre una riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell'esenzione, disposta dal testo originario) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione non si applica nel caso di immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9). Per la redazione e la registrazione del contratto il compenso è pari a €. 200,00+iva se provvederà il nostro studio.

### **2. Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli (art. 1, commi da 11 a 26 e 28).**

Il comma 14 abroga, dal 2016, la Tasi sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. L'abrogazione dell'imposizione non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Il comma 14, lett. d), prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

### **3. Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare (art. 1, comma 56)**

Il comma 56 prevede una detrazione IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

**4. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (art. 1, commi da 74 a 75).**

Il comma 74 proroga anche per il 2016, le detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus di cui all'art. 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, nella misura, rispettivamente, del 50% e 65%. Dunque, anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è confermata la detrazione Irpef al 50% sempre che destinati ad un immobile per cui si è fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia.

Il comma 74 introduce poi, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Viene poi, prevista una disposizione di favore per le giovani coppie (nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni): nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

**5. Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale (art. 1, commi da 76 a 84)**

I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un

corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

#### **6. Ammortamenti (art. 1, commi da 91 a 94).**

L'art. 1, comma 91, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un "super ammortamento" al 140 per cento. In sostanza, maggiorando la quota deducibile dell'ammortamento viene ridotto il carico fiscale.

Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell' allegato 3 alla presente legge.

Le suddette disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

3

#### **7. Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (art. 1, commi da 111 a 113).**

Con l'art. 1, comma 111 della Legge di Stabilità 2016 viene modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il nuovo regime forfetario, introdotto dalla precedente manovra finanziaria (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait. Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro

dipendente o assimilato risulta cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.

Inoltre, viene previsto, in luogo della tassazione sostitutiva al 15%, una tassazione ridotta al 5%, per i primi 5 anni di attività (in luogo dei 3 anni previsti dal vecchio regime forfetario con una riduzione di un terzo del reddito.

Il comma 112 poi, innalza le soglie massime di ricavi che danno diritto alla permanenza nel regime. L'innalzamento è pari a 10.000 euro per tutte le categorie, tranne che per i professionisti, la cui soglia è stata innalzata di 15.000 Euro (arrivando, così, a 30.000 Euro di ricavi annuali).

#### 8. **Assegnazione o cessione di beni ai soci (art. 1, commi 121 e 122).**

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, non strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono usufruire di un'agevolazione, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'8% ovvero del 10,5% per le società non considerate operative (in

almeno due periodi d'imposta precedenti a quello incorso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione), sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### 9. **Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (art. 1, commi 130 e 132)**

Vengono modificati i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

- o sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- o si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- o viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il comma 132 chiarisce che le norme così riscritte si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

#### 10. **Riduzione canone RAI (art. 1, commi da 152 a 164).**

Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla RAI sarà pari a 100 euro in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica. L'esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi all'Agenzia delle entrate-



Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**11. Regime fiscale dei premi di produttività (art.1, commi da 182 a 189).**

Il comma 182 rende strutturale, dopo un anno di scopertura, l'incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima volta nel 2008 e di anno in anno prorogato, ad eccezione del 2015. In buona sostanza, salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, fino a 2.000, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.

**12. Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (art. 1, commi da 887 a 897)**

Il comma 887 riapre i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2016 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore. Questa rivalutazione però prevede il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Viene reintrodotta, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. Rientrano, altresì, tra i soggetti beneficiari della rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

### **13. Limite utilizzo denaro contante (art. 1 commi da 898 a 899)**

Il comma 898, modificando l'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2001, n. 231, innalza il limite al divieto di trasferimento di denaro contante, stabilendo che il trasferimento stesso è vietato quando il suo valore è pari o superiore a 3.000 euro.

La stessa norma prevede il mantenimento della precedente soglia di 1.000 euro, in caso di servizio di rimessa di denaro (money transfer).

### **14. Pagamenti elettronici (art. 1 commi da 900 a 904)**

Il comma 900, modificando l'articolo 15, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di pagamenti elettronici, estende l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito – in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli inferiori a 5 euro – entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, dovrà provvedere mediante decreto ad assicurare la corretta ed integrale applicazione del Regolamento U.E. n. 751/2015.

### **15. Credito di imposta su accise gasolio per autotrazione (art.1 commi 645-646)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono esclusi dal beneficio del credito di imposta relativo agli incrementi delle accise sul gasolio per autotrazione, i veicoli pesanti più inquinanti di categoria Euro 2 o inferiore.

**16. Riduzione deduzione forfetaria per le imprese di autotrasporto (art.1 comma 652)**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 si introduce una rimodulazione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi; stabilendo che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno di tale Comune.

**17. JOBS ACT Proroga esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato (commi 178 e 110)**

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'1.1.2016 e stipulate entro il 31.12.2017, è riconosciuto l'esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 24 mesi. L'agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 3.250 euro annui. I premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall'agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto).L'agevolazione non spetta inoltre per i lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito o sia in fruizione in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015 in base alla legge di stabilità 2015. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote attualmente previste.

Verranno forniti maggiori dettagli per la fine del mese di gennaio, dopo aver effettuato corsi di aggiornamento. Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.